

DELIBERA N. 56/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
La7 S.p.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA DELIBERA N. 37/26/CONS NEL
PERIODO DI MONITORAGGIO DEL PLURALISMO POLITICO 1-7 MARZO
2026 E OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 50/26/CONS
("TGLa7")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"* (di seguito Testo Unico);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della costituzione approvata dal parlamento e pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”*;

VISTA la delibera n. 50/26/CONS, del 4 marzo 2026, recante *«Ordine all’immediato riequilibrio dell’informazione nei confronti della società La7 S.p.A. per la violazione dell’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 37/26/CONS nel periodo di monitoraggio del pluralismo politico 12-28 febbraio 2026 (“TgLa7”)»*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico, sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione; e che, ai sensi del successivo art. 6, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i citati criteri sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private, rispettivamente, con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026 e con la deliberazione dell’Autorità n. 37/26/CONS;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata

esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS stabilisce, tra l'altro, che i programmi di informazione (i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria”* e che i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono tenere *“un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS prevede, al comma 6, che *“Ogni settimana, l'Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica, ad un punto di contatto appositamente individuato dall'emittente, i dati di monitoraggio relativi alla settimana precedente, che recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario; i dati relativi al ciclo di monitoraggio di cui al comma 4 recano il conteggio complessivo del medesimo ciclo, con l'evidenza di eventuali disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate. Nel periodo dell'ultima settimana precedente il voto, i dati trasmessi alle emittenti recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate nelle settimane precedenti, nonché nei singoli giorni di tale settimana, dovute alla disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, con la contestazione delle norme che risultano violate”*;

RILEVATO, altresì, che l'accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS e, in particolare, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario, avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna

emittente in base ai criteri indicati dall'art. 8, comma 7, della citata delibera;

CONSIDERATO, in particolare, che la disposizione da ultimo citata prevede che *“La verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al successivo comma e, come criterio sussidiario, per i notiziari i tempi di notizia relativi alle posizioni referendarie, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati”*, tenuto conto della visibilità fruita a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, *“la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di novembre 2025 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie del quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato”*;

RILEVATO che, in ragione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell'attualità della cronaca, si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito valori con una soglia di tolleranza non superiore al 10% per ciascuna posizione referendaria;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera n. 50/26/CONS del 4 marzo, la società La7 S.p.A. è tenuta a *“provvedere all'immediato riequilibrio all'interno della programmazione informativa della testata TgLa7 nei confronti della posizione referendaria del SI entro il prossimo 7 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS”* e che *“L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti ai programmi di informazione diffusi nel periodo 1-7 marzo 2026, riservandosi, in caso di mancata ottemperanza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza”*;

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione indicati all'articolo 8 della delibera n. 37/26/CONS;

VISTA la comunicazione del 9 marzo 2026 (prot. n. 0090770) con cui l'Autorità ha trasmesso i dati di monitoraggio e ha contestato alla società La7 S.p.A. la presunta violazione dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi trasmessi dalla testata TgLa7, sul palinsesto La7, nel periodo 1-7 marzo 2026 (II ciclo) per non aver assicurato la parità di trattamento tra le posizioni referendarie secondo i criteri previsti dall'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, invitando la medesima società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a

trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni e a dedurre circa l'ordine contenuto nella citata delibera n. 50/26/CONS, relativo ai precedenti dati del monitoraggio 12-28 febbraio 2026;

VISTA la nota del 10 marzo 2026, con la quale La7 S.p.A. ha trasmesso le proprie controdeduzioni, rilevando in sintesi quanto segue:

- contesta la completezza dei dati di monitoraggio forniti da AGCOM per il periodo 1-7 marzo 2026, rilevando la mancata valorizzazione del programma "Uozzap!" del 7 marzo 2026 - due rubriche di 28 minuti ciascuna, regolarmente iscritte sotto testata - la cui inclusione avrebbe determinato, secondo i calcoli dell'emittente, un tempo di parola riparametrato di 195 minuti per il SÌ, pari a circa il 55%;
- rappresenta come circostanza eccezionale l'avvio, in data 28 febbraio 2026, dell'operazione militare congiunta USA-Israele contro l'Iran, che ha determinato una significativa contrazione dei tempi editoriali dedicati al tema referendario, documentata attraverso specifiche variazioni di palinsesto (Speciale TgLa7 - Diario di guerra del 2 marzo, La Torre di Babele, documentario "Guerra senza fine: Iran, Israele, USA" e puntata di Piazzapulita del 5 marzo, nella quale circa l'80% del tempo di trasmissione è stato dedicato allo scenario internazionale);
- ribadisce che la ripartizione matematica dei tempi di parola è prevista dalla legge esclusivamente per i programmi di comunicazione politica e non per quelli di informazione, richiamando la soglia di tolleranza del 10% di cui all'art. 8, comma 9, della delibera n. 37/26/CONS;
- segnala la tempistica delle notifiche ricevute - la contestazione relativa al periodo 12-28 febbraio pervenuta il 2 marzo alle ore 20:34 e la delibera 50/26/CONS pervenuta il 4 marzo alle ore 20:39 - quale fattore che ha reso meno agevole l'adozione delle misure correttive richieste;
- conferma il proprio impegno ad assicurare la parità di trattamento e l'equa rappresentazione tra le posizioni referendarie nei programmi Extra-TG nei futuri periodi di monitoraggio;

RILEVATO dall'ulteriore verifica dei dati di monitoraggio che nel periodo 1-7 marzo 2026 con riferimento ai programmi della testata TgLa7 sul palinsesto La7 la rappresentazione delle posizioni del SÌ è stata pari a 55,5% e la rappresentazione del No è stata pari a 44,5%;

RITENUTO di accogliere le osservazioni presentate dalla società La7 S.p.A. con la nota del 10 marzo 2026 sopra richiamata, rilevandosi l'ottemperanza alla delibera n. 50/26/CONS e ai dati di monitoraggio del periodo 1-7 marzo 2026;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'archiviazione del procedimento avviato nei confronti di La7 S.p.A., con la citata comunicazione del 2 marzo 2026 per l'ottemperanza all'ordine di cui alla delibera n. 50/26/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società La7 S.p.A. testata TGLa7 sul palinsesto La7, con riferimento alla verifica del rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di informazione, nei confronti della posizione referendaria del SI relativamente al periodo di monitoraggio 1-7 marzo 2026 che determina il riequilibrio della medesima posizione rispetto al periodo 12-28 febbraio 2026.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata a La7 S.p.A. ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella